



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 19 del 28-05-15

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **19:30** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MATTEI DAVIDE	P	FEDELI PAOLO	P
MACULAN VALENTINA	P	FABRIS BARBARA	A
LOBBA PAOLO	A	MARTINI RENATO	P
TAGLIAPIETRA STEFANIA	P	MARINI GIANCARLO BATTISTA	P
MARINI ROBERTO	P	FABRELLO MARIO	P
FILIPPI MATTEO	P	FONTANA MASSIMO	P
LORENZI MATTEO ANTONIO	P		

Partecipa l'Assessore esterno Visonà Anna

Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - ANNO 2015 - .

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

Relaziona l'Assessore Marini, illustrando i contenuti del presente provvedimento.

In particolare si confermano le aliquote Imu dell'anno precedente con l'eccezione dei terreni agricoli per i quali l'aliquota viene azzerata.

Ultimata la relazione si apre il dibattito che riporta i seguenti interventi:

Sindaco: informa che tale scelta è stata presa pur a fronte di un taglio di contributi statali di circa 138.000 euro; l'imposta sui terreni agricoli è stata valutata come assolutamente iniqua. Cita il risparmio conseguente all'unificazione degli uffici tecnici, dovuta alla mancata sostituzione di un'unità di personale del Comune di Chiuppano.

Martini: afferma che ben vengano le riduzioni delle tassazioni. Preannuncia un voto contrario su tutta l'impostazione della manovra tributaria, essendo quella di quest'anno reiterativa di quella del precedente anno, già criticata sotto vari profili.

Marini: osserva che l'oggetto della deliberazione in discussione è solo l'IMU.

Martini: sostiene che la contrarietà è sulla IUC in senso generale.

Fabrello: osserva che questa deliberazione costituisce la base del bilancio di previsione. Manifesta favore per l'operazione sull'IMU agricola. Si associa con le osservazioni del consigliere Martini sull'intera manovra tariffaria. Richiama il dibattito effettuato in sede di approvazione del rendiconto e sul risultato che ha portato ad un rilevante avanzo; sostiene che una diversa programmazione avrebbe potuto portare ad una diminuzione delle imposte.

Sindaco: afferma che la discussione sul bilancio sarà effettuata nel corso della prossima seduta. Sostiene che si è colta questa rima occasione per restituire ai cittadini alcuni dei risparmi ottenuti dalla gestione (il riferimento è alla gestione associata dei servizi tecnici).

Fontana: manifesta favore sull'azzeramento dell'IMU agricola; anticipa, quindi, il voto favorevole.

Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere la parola, il Sindaco, Presidente dell'assemblea, pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a) l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

b) l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che trova la sua applicazione nell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e negli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili;

Rilevato che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 e 2014, che prevede, tra l'altro,

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale e unità immobiliari equiparate ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'esenzione dall'imposta dei fabbricati merce ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamata

- l'assimilazione, ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

Considerata

- la possibilità per i Comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite Isee in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Evidenziato che

- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;
- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con legge 24.03.2015 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

Visto

- il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito con legge 24.03.2015 n. 34, sulla base dell' "Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell'altezza indicata nella colonna "Altitudine del centro (metri)", sia della definizione contenuta nella colonna "Comune montano";
- che nell'elenco Istat di cui sopra, l'altitudine del centro per il Comune di Carrè è di 219 metri e visto che il territorio è definito "NM - Non Montano" alla luce di quanto sopra, i terreni ricadenti nel territorio

del Comune di Carrè non godono più dell'esenzione IMU dall'anno 2014 e pertanto sono soggetti al pagamento dell'IMU;

Precisato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione, esclusivamente come segue:

a) aliquota di base 0,76%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;

b) aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9: 0,4 %, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Tenuto conto, altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visto altresì il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione delle IUC- nella parte relativa all'IMU approvato dal Consiglio Comunale in data 28.07.2014 con deliberazione n. 40;

Precisato che, con il Regolamento citato sono state assimilate alle abitazioni principali, le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risultino locate, e che pertanto le stesse sono esenti dall'Imposta IMU, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che, in tema di potestà regolamentare generale, consente agli enti locali di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa norma, relativi all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Richiamata Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 1 /FL del 19 febbraio 2001 Direzione Centrale per la fiscalità locale Ufficio fiscalità comunale laddove sostiene:

“ L'espressa previsione di quest'ultimo limite consente pertanto un'adeguata rilettura delle norme innanzi citate, poiché gli enti locali, se da un lato non possono legittimamente deliberare aliquote o tariffe superiori a quelle massime stabilite dalla legge statale, dall'altro possono però articolarle diversamente a seconda delle proprie esigenze, fino anche ad abbassare il limite minimo stabilito dalla legge statale, poiché tale potestà rientra tra quelle che lo stesso art. 52 ad essi consente di esercitare.

E' comunque necessario rammentare che, nella scelta delle aliquote applicabili, il comma 2, dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, nello stabilire la necessaria correlazione tra la data di approvazione dei regolamenti con quella del bilancio di previsione, richiede che debba essere verificata la compatibilità del minor gettito derivante dall'abbassamento dell'aliquota con le previsioni di bilancio per l'anno in cui la relativa deliberazione avrà efficacia”.

Sottolineato, come, in relazione alla scelta di azzeramento dell'aliquota, nel caso specifico quella dei terreni agricoli, appare opportuno provvedere ad una modifica del Regolamento IUC (

componente IMU) approvato con delibera consiliare n. 40 del 28 luglio 2014, art. 15 comma 1, come segue:

Comma in vigore	Comma modificato
<i>Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</i>	<i>Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 nonché dell'art. 52 D. Lgs. n. 446 del 1997 le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, anche al di sotto dei limiti minimi stabiliti dalla normativa, entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</i>

Considerato che il minor gettito, derivante dall'azzeramento dell'aliquota sui terreni agricoli e stimato dal Ministero dell'Interno in circa 40.000,00 euro, non compromette gli equilibri del redigendo bilancio 2015;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Richiamato a tal fine il comma 13 bis dell'art. 13, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal DL 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ...omissis... Il versamento della prima rata ...omissis.. è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata ... omissis... è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il

comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati nell'anno precedente.”;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto

- del Decreto Ministeriale in data [16 marzo 2015](#) che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015. Il provvedimento, adottato ai sensi [articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 12 marzo 2015, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, n. 67;

- del comunicato del 14 maggio 2015 relativo alla firma in data [13 maggio 2015 del decreto ministeriale](#) che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015. Tale provvedimento, adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta dello scorso 7 maggio verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 10 Astenuti: n. 1 (Fontana)

Favorevoli: n. 8 Contrari: n. 2 (Martini e Marini Giancarlo Battista)

DELIBERA

1) di prendere atto dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che, in tema di potestà regolamentare generale, consente agli enti locali di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa norma, relativi all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

2) di approvare la modifica del Regolamento IUC (componente IMU) approvato con delibera consiliare n. 40 del 28 luglio 2014, art. 15 comma 1, come segue:

Comma in vigore

Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Comma modificato

Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 nonché dell'art. 52 D. Lgs. n. 446 del 1997 le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, anche al di sotto dei limiti minimi stabiliti dalla normativa, entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

(la versione aggiornata del regolamento è allegata al presente atto)

3) di determinare, conseguentemente, per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria;

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	4 per mille	€ 200
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con esclusione delle categorie di cui sopra.	Esenti, in quanto assimilate ad abitazione principale, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9	---
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado.	5,6 per mille	---
Immobili concessi in uso gratuito a parenti di cui all'art. 74 del C.C. in linea retta/collaterale rispettivamente entro il primo e secondo grado. Condizioni per fruire di tale agevolazione sono la presenza nella famiglia che usufruisce gratuitamente dell'immobile di: - invalidi civili al 100% ai sensi dell'art. 6 DM 1,02,1991 con indennità di accompagnamento oppure - situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/1992; certificate con copia del verbale della commissione medica.	4,6 per mille	
Aree fabbricabili.	7,6 per mille	---
Fabbricati tipo "D"	7,6 per mille	---
Altri fabbricati	6,6 per mille	---
Terreni agricoli	0 per mille	---

4) di dare atto altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015 come le modifiche regolamentari approvate;

5) di disporre che una copia della presente deliberazione di determinazione delle tariffe e di modifica del regolamento, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. lgs. n.267/2000 con separata votazione dal seguente esito:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 10 Astenuti: n. 1 (Fontana)

Favorevoli: n. 8 Contrari: n. 2 (Martini e Marini Giancarlo Battista)

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (IMU) - ANNO 2015 - .

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 04-06-15 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 04-06-15, al 19-06-15, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);

E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-05-15:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 04-06-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 04-06-15

*Il funzionario incaricato
Gisella Ricatti*